

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione

1. E' costituita, ai sensi del dettato costituzionale e del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche (Codice del terzo settore), **l'Organizzazione di Volontariato (ODV) denominata "Marco Pietrobono ETS-ODV"**, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, di seguito detta anche Associazione.
2. L'Associazione si configura come una **Organizzazione di Volontariato**, ai sensi dell'articolo 32, primo comma del citato decreto legislativo 117/2017, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento, senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione adotta la qualifica e **l'acronimo ETS-ODV** nella propria denominazione, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione, nel pieno rispetto delle normative vigenti, è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare determinati rapporti associativi o specifiche attività.
5. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore (RUNTS) continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti.
6. L'Associazione, in applicazione del comma 1 dell'articolo 32 del d.Lgs. 117/2017, sarà sempre costituita con un numero di associati non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere d), h), l), u) e v) in favore di persone con disagio fisico, economico e sociale, avvalendosi in modo prevalente nell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti eventualmente associati.
7. L'attività dell'Associazione ed i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto, in conformità a quanto prescritto dal codice civile.
8. (Norma transitoria) L'Associazione risulta iscritta quale Onlus presso la competente sezione territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, fino alla definitiva iscrizione nel RUNTS, continuerà ad adottare in tutti i documenti ufficiali e nella propria documentazione l'acronimo ONLUS.

Articolo 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma, in via dell'Amba Aradam 41/43, 00184, Roma.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo, senza necessità di alcuna modifica statutaria, potrà essere individuata e trasferita altrove la sede legale dell'Associazione, purché sempre nello stesso Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Articolo 3 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. Essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con le procedure e la maggioranza previste dall'articolo corrispondente.

Articolo 4 – Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. L'Associazione non persegue fini di lucro, è apartitica, apolitica ed esente da ogni discriminazione di carattere politico, religioso, di genere, sessuale o di razza.
3. Essa vieta la distribuzione, anche in forma indiretta di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. L'Associazione si atterrà ai principi di democraticità della struttura ed alla elettività delle cariche sociali.
5. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge **attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017** in favore di bambini, ragazzi, soprattutto minori, e adulti, in condizioni di disagio fisico, economico e sociale, allo scopo di promuovere e realizzare progetti di solidarietà sociale, formazione, cura e tutela, in favore di persone svantaggiate, avvalendosi dell'attività dei propri volontari e delle Associazioni e/o delle persone aderenti agli enti eventualmente associati.
6. In particolare, essa attua misure di assistenza, cura e protezione di bambini, giovani e adulti che si trovano in condizioni di disagio, di familiari o vittime di incidenti stradali o di utenti della strada, di persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione Italiana e dalla normativa europea, volti a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità e/o in condizioni economiche, sociali e psicologiche particolarmente fragili.
7. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:
 - a. integrazione socio-assistenziale;
 - b. laboratori, percorsi educativi formativi, anche in materia di sicurezza stradale, rispetto della legalità e tutela degli utenti della strada, di prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti locali ed Enti scolastici;
 - c. iniziative di sperimentazione tecnologica innovativa nelle scuole e donazione di apparecchiature volte a favorire l'integrazione e l'inclusione didattica e sociale anche dei diversamente abili;
 - d. organizzazione di corsi di formazione specifica (p.es. Musicarterapia) volti ad una maggiore inclusione personale e scolastica degli alunni diversamente abili;
 - e. promozione della solidarietà e dell'inclusione quali principi fondanti della nostra società;
 - f. raccolta di fondi finalizzati alla sperimentazione e ricerca di terapie e medicinali, atti a curare e/o rallentare il decorso di malattie e patologie gravi, anche a carattere degenerativo.
8. Nel rispetto e per l'attuazione delle finalità istituzionali già individuate ai commi precedenti, l'Associazione può costituirsi parte civile nei processi penali riguardanti propri aderenti o terzi, vittime di incidenti stradali e/o a difesa di soci e utenti fragili, danneggiati da un reato.
9. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

10. L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del terzo Settore, attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

11. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità; si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Istituzioni, Forze dell'ordine, Polizie ed Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Articolo 5 – Soci dell'Associazione

1. All' Associazione possono aderire tutte le persone o le associazioni di volontariato e/o di promozione sociale che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell' Associazione con la loro opera, competenza e conoscenza. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 32 comma 1 del Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno ai sensi dell'articolo 32 comma 1-bis del predetto Codice.

2. E' consentita l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o di Associazioni senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Sono soci dell' Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione, come soci fondatori, e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi.

4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, su indicazione del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci.

6. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l' Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

7. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

8. Sono soci sostenitori coloro i quali, pur non partecipando, né all'attività dell'Associazione, né ai suoi organi sociali, ne condividono le finalità e la sostengono materialmente e finanziariamente. La loro nomina avviene per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci fondatori e i soci ordinari hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L' ammissione all' Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall' Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo.
3. I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali, facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I soci svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i soci stipulare con l' Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al socio possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l' attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal socio possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'articolo 17 del d.Lgs. 117/2017).
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell' attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 7 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:
 - a. **decesso**;
 - b. **dimissioni**: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
 - c. **decadenza**: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
 - d. **esclusione**: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o altro mezzo anche informatico equipollente all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l' Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. Il/La Presidente;
- d. Il/La Vice Presidente
- e. Il/La Tesoriere/a
- f. Il/La Segretario/a
- g. L'Organo di controllo (eventuale)

2. Tutte le cariche associative sono elettive, hanno durata triennale e sono rinnovabili.

Articolo 9 – Composizione e attribuzioni dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci fondatori e ordinari.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano in corso procedimenti disciplinari o non siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari.

3. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri soci.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c. deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto;
- g. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del socio interessato, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- h. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

5. L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- a. deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, nei termini di legge, di norma entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo, anche informatico, volto ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

3. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

4. L'assemblea può svolgersi anche da remoto, attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche.

Articolo 11 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ETS - ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega i soci.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

6. Il voto, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del Codice del Terzo settore, può essere espresso anche con altri mezzi di telecomunicazione ovvero per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee.

Articolo 12 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra i Soci.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco di quelli eletti

7. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Articolo 13 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi, anche con strumenti informatici, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare;

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Articolo 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli obiettivi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta:

- a. eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- b. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c. amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con riguardo a criteri di economicità e di efficacia;
- d. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. indire riunioni, convegni, seminari ecc.;
- f. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione;
- g. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- h. decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- i. proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione;
- j. istituire sedi operative, anche all'estero nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca;
- k. dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 15 – Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b. compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare: apre conti correnti bancari e postali ed opera sugli stessi; compie ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; esegue incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettua pagamenti di qualsiasi natura
5. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma del Tesoriere.
6. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
7. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Articolo 16 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a. tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b. predisporre il bilancio dell'Associazione;
 - c. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare ad aprire conti correnti bancari e postali e ad operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura;
 - d. per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma del Presidente
 - e. dura in carica tre anni ed è rieleggibile .

Articolo 17 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 18 - Il Segretario

1. Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario spetta il compito di:
 - a. redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b. curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati o delle persone che prestano attività di volontariato;

- d. è delegato al coordinamento operativo delle attività inerenti il perseguimento degli obiettivi sociali;
- e. dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 19 - L'Organo di Controllo (eventuale)

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del d. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Articolo 20 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - a. libro dei soci;
 - b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 21 - Scritture contabili e bilancio

1. Il bilancio dovrà essere redatto ogni anno e sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite stabilito dalle norme vigenti, attualmente pari a 220.000,00 euro, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.
3. Nei documenti, comunque predisposti, l'organo di amministrazione documenterà il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale.
4. Il bilancio sarà depositato presso il RUNTS secondo le norme in vigore.

Articolo 22 - Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del d.Lgs. n. 117/2017, da:

- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 23 - Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 24 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'articolo 9 comma 5 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo la fase di esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 ove istituito.

Articolo 25 - Disposizioni generali e norma transitoria

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.